

Aggiornato alla data del 09/03/2011

VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

LA LEGGE nr. 53/1994

Con la legge **53/1994** si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno løintermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione.

Eøquesta una **facoltà** concessa alløavvocato e non comporta løbbligo per løavvocato di notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi ó quando lo ritiene utile o è necessario¹ - delløntermediazione delløUfficiale Giudiziario.

La carenza di personale e le difficoltà quotidiane degli Uffici UNEP nello smaltire la mole di atti da notificare causano un quotidiano disagio per løAvvocato. Questo strumento normativo apporta pertanto benefici alløattività quotidiana delløAvvocato. Da qui løidea della redazione di un õvademecumö, come utile strumento per avvicinarsi alla notifica in proprio.

Ha la facoltà di notificare un Avvocato che:

- sia iscritto all\(a \) lbo²:
- sia stato **preventivamente autorizzato** dal proprio Consiglio delløOrdine;
- sia munito døapposito **registro** cronologico;
- sia munito di **procura alle liti**, rilasciata nelle forme di cui allgart. 83 C.p.c..³

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

¹ Ad esempio è necessario notificare tramite l'Ufficiale giudiziario nei casi di cui all'art. 143 c.p.c., nelle notifiche all'estero o quando si ritiene utile il ricorso all'art. 140 c.p.c. nonché quando l'autorità disponga che la notifica sia eseguita personalmente (e non a mezzo posta). E' invece possibile effettuare le notifiche in proprio in via telematica e con firma digitale ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis legge nr. 53/1994 (sempre trasmettendo tramite l'ufficio postale).

² E' quindi esclusa la possibilità per il praticante avvocato abilitato di poter ricorrere alla notifica in proprio.

³ Art. 83 (Procura alle liti)



CHI PUOØESSERE AUTORIZZATO DAL C.D.O. A NOTIFICARE IN PROPRIO

Løautorizzazione deve essere **richiesta e data dal Consiglio delløOrdine** competente in relazione allø**iscrizione**, essa è **personale** e ó quindi - non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali.

La legge prevede che loautorizzazione possa essere concessa solo se loavvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dalloesercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione). Quindi chi ha riportato la sanzione della cancellazione e venisse reiscritto non può essere autorizzato a notificare in proprio.

Ottenuta l\(\text{autorizzazione del Consiglio, si pu\) iniziare a notificare \(^4 \).

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e e trasmessi in via telematica La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non e'

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non e espressa volontà diversa.

⁴ L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile Sez. V, 05 agosto 2004, n. 15081)

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592)

L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell'originale



QUANDO SI PERDE LA FACOLTAØDI NOTIFICARE

Løautorizzazione deve essere prontamente **revocata** dal C.d.O. nel caso in cui in seguito sia irrogata una **sanzione disciplinare di sospensione**, **cancellazione e radiazione**.

Non deve essere revocata in caso **døapertura di procedimento disciplinare**, ma il Consiglio delløOrdine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene õmotivatamente inopportuna la prosecuzione delløesercizio della facoltàö.

Riteniamo che in caso di trasferimento ad altro Ordine sia necessario richiedere al nuovo Ordine la facoltà di notificare, in quanto la legge parla di preventiva autorizzazione dell'ardine nel cui albo il professionista è iscritto; sarà comunque opportuno provvedere nella prassi alla formale comunicazione da Ordine a Ordine dell'autorizzazione concessa, perché, se così non fosse, verrebbe vanificato il potere/dovere di controllo e revoca dell'ardine.

Il **rigetto** della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni donopportunità vanno emessi dal C.d.O. in camera di consiglio e previa audizione dello avvocato interessato.

Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il **reclamo** avanti il C.N.F. entro 10 giorni.

COSίIL REGISTRO CRONOLOGICO

Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero di concerto col C.N.F. (vedasi allegato al **D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131**); esso può essere acquistato presso le cartolerie specializzate.

Il registro può essere anche costituito da moduli continui vidimati õuso computerö, che -

e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente (Cassazione civile sez. III, 04 aprile 2001, n. 4986) L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile sez. trib. 05 agosto 2004/ n. 15081)

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. Cassazione civile sez. un., 01 dicembre 2000, n. 1242

UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

ovviamente- devono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito.

Il registro, ottenuta lo autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dello Ordine o da un consigliere delegato allo upo.

Le buste e gli avvisi di ricevimento necessari per le notifiche possono essere acquistate presso gli Uffici postali.

COME SI TIENE IL REGISTRO

Nel registro va annotata **giornalmente** ogni notificazione eseguita.

Anche ai fini del compimento di tali annotazioni, le avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.

COSA SI DEVE ANNOTARE NEL REGISTRO

- il numero døordine della notificazione è progressivo per ogni notifica, anche se i destinatari sono più di uno (è comunque possibile attribuire un numero progressivo anche per ogni destinatario del medesimo atto da notificare); si consiglia di proseguire nella numerazione anche se cambia løanno:
- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura delløatto da notificare;
- løUfficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione (se la notifica è fatta in coso di causa);
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
- løindirizzo ove løatto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta:
- il numero della raccomandata e løUfficio Postale;
- la data di spedizione e quella di ricezione;
- le spese postali;
- se la notifica è fatta a mani døaltro avvocato, la data e løora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendogli sottoscrivere løatto ed il registro;
- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell\(\textit{atto}\) notificato in opposizione ex art. 645
 C.p.c. o per impugnazione.

Ovviamente il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con



cancellazioni leggibili e senza uso del cd. õbianchettoö per cancellare.

Ogni notificazione deve essere annotata, giornalmente, sul registro cronologico.

LøAVVOCATO NOTIFICATORE È PUBBLICO UFFICIALE

Løavvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso nel compimento di tali annotazioni comporta conseguenze penali e costituisce illecito disciplinare.⁵

GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE

Gli atti che si possono notificare secondo la legge 53/1994 sono:

- gli atti in materia civile ed amministrativa;
- gli atti stragiudiziali.

Løavvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi⁶ (il problema è facilmente superabile attesa la nuova formulazione del terzo comma delløart. 250 c.p.c.), løavviso di sloggio ed i pignoramenti immobiliari o presso terzi.

Si ritiene ormai pacifico che possano essere notificati in proprio anche gli atti d\(\text{antroduzione}\) del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell\(\text{garbitrato}\) (ovviamente dall\(\text{avvocato}\) munito di procura).

Per l\(pavvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di competenza territoriale, cui \(\text{è} \) soggetto invece l\(\text{Ø}\) Ufficiale Giudiziario (vedi per\(\text{ò} \) appresso i limiti

L'avvocato, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

⁶ L'intimazione al teste non è atto della parte, ma è atto dell'ufficiale giudiziario. Ne consegue che tale atto, anche quando venga notificato direttamente dall'avvocato, ai sensi dell'art. 1 l. 21 gennaio 1994 n. 53, deve essere formato dall'ufficiale giudiziario, o quanto meno deve essere compilato in modo che l'ufficiale giudiziario risulti il soggetto intimante. Tribunale Roma, 15 maggio 2002/Soc. Eaglès Fly c. Di Nella /Giur. romana 2003, 79

⁵ Art. 6 L. 53/1994:



territoriali per la notifica diretta). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che õ Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoriaö(Cassazione civile, sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1938).

In tal senso anche Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185: "Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria.ö Per gli atti stragiudiziali vi è il problema che la legge prevede, per potersi avvalere della facoltà di notificare, che l\(\text{\text{a}}\) avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 C.p.c.; di conseguenza, per la notifica in proprio di atti stragiudiziali, il difensore dovr\(\text{\text{a}}\) essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata che lo legittimi.

PARTICOLARI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DI ALCUNI ATTI PROCESSUALI

Gli atti dampugnazione e la to da poposizione a decreto ingiuntivo comportano la obbligo per il difensore notificante di sostituirsi alla Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia della to notificato.

Nei casi di notificazione della intimazione di sfratto, qualora la di non sia ricevuto personalmente dal destinatario, la vvocato deve provvedere alla inoltro con lettera raccomandata della

6



comunicazione di cui alleart. 660 ult. comma c.p.c.

COME SI FA UNA NOTIFICA

Ci sono due forme di notifica: quella diretta e quella a mezzo del servizio postale.

LA NOTIFICA DIRETTA

Questa notifica si attua con la consegna diretta dell\(en della d

Ciò è possibile a condizione che:

- il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
- il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante
- løatto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio delløOrdine nel cui albo entrambi sono iscritti. La formula da apporre sulløoriginale e sulla copia, prima della relata di notifica, potrebbe essere la seguente õSi vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 Legge 21.1.1994 nr. 53, composto di í pagine. Luogo, Data, Timbro C.d.O e firmaö

Løatto **deve essere consegnato personalmente** (la notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie⁷) nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario ⁸. Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.

Il Collega che riceve l\(\preceq\) to la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l\(\preceq\) originale che la copia dell\(\preceq\) atto notificato, nonch\(\preceq\) il registro cronologico, che quindi l\(\preceq\) avvocato notificante deve portare con s\(\preceq\) in ogni occasione di notifica

⁷ La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, "ex lege" n. 53 del 1994, in forma "diretta" (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi **giuridicamente inesistente se delegata** ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale. (Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041)

⁸Cassazione nr. 4986/2001: "Si può però ritenere che la norma sulla consegna diretta si presti ad essere applicata anche nei casi di difesa personale della parte (art. 86 cod. proc. civ.) e, per ulteriore estensione, anche in quello delle notificazioni indirizzate al pubblico ministero (com'è nel processo penale, in base all'art. 153.comma1. cod. proc. pen.), visto che l'ufficio del pubblico ministero sta in giudizio senza ministero di difensore."



diretta. Inoltre, se la persona che riceve l\(\pi\) atto \(\) diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull\(\pi\) originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico). Un esempio di relata di notifica pu\(\pi\) essere:

õlo sottoscritto avvocato í in virtù dell¢autorizzazione del Consiglio dell¢Ordine dií . rilasciata il í , previa iscrizione al nr. í del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a í presso il suo proc. e dom. avv. í .. con studio in í ed ivi a mani dello stesso (oppure õnon avendolo rinvenuto ed ivi a mani di í addetta allo studio o al servizio dello stessoö); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a í il í , impiegata).ö

La dottrina (Punzi) in ipotesi di **rifiuto a ricevere un atto** ritiene **non applicabile** l\(\part. 138, comma 2, c.p.c.,. Rifiutare, ingiustificatamente, una notifica diretta costituirebbe comunque un illecito deontologico.

LA NOTIFICA A MEZZO POSTA

Løavvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:

- preventivamente acquistare speciali buste e moduli conformi al modello stabilito dall

 Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari (simili a quelle usate dagli Ufficiali Giudiziari);
- sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;
- precompilare løavviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dalløAmministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima delløiscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso il proc. e dom. avv. í .), mentre per quelle in corso di causa va apposta anche løindicazione delløufficio giudiziario e, se esiste, della sezione (esempio: Trib. Vr. Sez. A);
- scrivere la relata di notifica sull\(\text{goriginale} \) e sulla copia dell\(\text{gatto}, \) indicando l\(\text{gufficio} \) postale per mezzo del quale \(\text{è} \) spedita la copia dell\(\text{gatto}. \) La relata potr\(\text{à} \) essere del seguente tenore: \(\tilde{o} Io \) sottoscritto avvocato \(i \) in virt\(\text{ù} \) dell\(\text{gatto} \) autorizzazione del Consiglio dell\(\text{gOrdine} \) di \(i \) in data \(i \).



rilasciata il í , previa iscrizione al nr. í del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a í , ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. í spedita dalløUfficio Postale di Verona ó Poste Centrali in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. í (e sottoscrizione delløavvocato)ö.

- presentare all'aufficio postale l'aoriginale e la copia dell'atto completi della relata, la busta non chiusa e l'avviso di ricevimento come sopra completati.

Si segnala, comunque, sulla **possibilità di presentare gli atti per la notifica a mezzo posta anche per mezzo di persona addetta allo studio**, la circolare numero 289 della direzione provinciale delle Poste di Padova 1 luglio '94, che riporta precisazioni del Ministero della Giustizia ove non risultano sollevate questioni in punto. Si rinviene anche una sentenza della Corte di Cassazione in data 13.06.00 n. 8041 che nella parte motiva riconosce la possibilità dell'antervento di soggetti diversi limitatamente all'appotesi di notificazione, da parte dell'avvocato, a mezzo del servizio postale (escludendo invece detta possibilità espressamente nell'appotesi di notifica diretta).

Løufficio postale:

- appone in calce all\(\phi\) riginale ed alla copia dell\(\phi\) atto il timbro di vidimazione;
- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall\(\varphi \) avvocato notificante;
- restituisce all@avvocato che richiede la notifica l@riginale dell@atto vidimato.

Prima di depositare o esibire l\(\alpha\) tto, l\(\alpha\) vocato deve apporre ed annullare la **marca da bollo per i diritti di notifica** prevista dall\(\alpha\) tt. 2 del D.M. 27.5.1994. Detta normativa viene ritenuta non abrogata con l\(\alpha\) entrata in vigore del contributo unificato che sopprimerebbe il solo diritto di chiamata (che non esisteva pi\) da tempo), ma non quello di notifica \(\frac{10}{2} \).

I bolli devono essere pari a Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari, Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari, Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

Va conservato l\(avviso di spedizione della raccomandata, che va poi allegato all\(atto e che, in ogni caso, consente l\(ascrizione a ruolo della causa, anche se non \(\) ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.

⁹ Il che autorizza a ritenere che la marca possa essere applicata anche in seguito, quando la citazione è depositata per l'iscrizione a ruolo o il precetto consegnato per l'esecuzione.

¹⁰ Una circolare del Ministero di Giustizia ha recentemente affermato la vigenza di tale bollo, ribadendo che non può ritenersi abrogato tale diritto dall'introduzione del "contributo unificato".



Si ricorda che nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sulløriginale del provvedimento delløavvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione ai sensi delløart. 645 c.p.c. e art. 123 disp. att. c.p.c., il notificante deve provvedere a depositare copia semplice delløatto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

LøEMISSIONE DELLA CAN (Comunicazione Avvenuta Notifica)

La legge di conversione del c.d. õdecreto milleprorogheö (L. n.31/08) ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di õNotificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziariö (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334). In particolare si è stabilito, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'eavvenuta notifica, che, qualora l'eagente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'eatto da notificare, ha comunque l'ebbligo di notiziare quest'entimo dell'eavvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l'envio di una raccomandata al soggetto destinatario.

Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta ex legge 53/1994. Qualora nella notifica in proprio **non sia stato emesso dallagente postale il CAN**, bisogna farlo presente alla Ufficio Postale del destinatario della atto ed inviare a detto Ufficio la avviso di ricevimento perché provveda alla emissione ed annotazione del CAN sulla avviso medesimo che verrà poi restituito alla avvocato notificatore. ¹¹

LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI TRASMESSI VIA FAX

Se l\(\precessarvocato che trasmette l\(\precessarvocato e quello che lo riceve sono muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e sono rispettate le altre formalit\(\precessarvocato e versione alla leggibilit\(\precessarvocato e alla leggibilit\(\precessarvocato

¹¹ Le Sezioni unite con la **sentenza n. 9962 del 27 aprile 2010** hanno confermato il principio secondo cui "se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui alí art. 160 c.p. c.".



dopo aver sottoscritto l\(\phi\) atto ricevuto via fax per dare conformit\(\text{à}\) all\(\phi\) riginale, potr\(\text{à}\) provvedere alla notifica ex L. 53/1994 dell\(\text{atto}\) trasmesso via fax\(\text{\$12}\).

LE NULLITAØ

Løart. 11 legge cit. prevede quali sono le nullità della notifica fatta personalmente dagli avvocati. Si ritiene applicabile løart. 156, 3° comma c.p.c. anche a queste notificazioni¹³.

La nullità colpisce la notificazione nel caso in cui vengano a mancare i requisiti oggettivi ovvero quei requisiti formali richiesti perché il procedimento notificatorio sia compiuto e debba essere portato a termine quali la mancanza del numero cronologico, la sottoscrizione ed ogni altro accorgimento richiesto dalla legge, a meno che l\(\phi\) atto non abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n.4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Il principio enunciato dalla **Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002**, in base al quale la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione cui proceda "tout court" il difensore, in forza di autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza ai sensi della l. n. 53 del 1994. In tal senso anche Cassazione civile sez. III, 13 novembre 2009, n. 24041.

¹² Ricordarsi, però, di depositare in causa l'originale dell'atto contenente la procura.

¹³ T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I, 26 marzo 2009, n. 363: Il principio generale di cui **all'art. 156 comma 3 c.p.c.**, in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, si applica anche alle violazioni delle formalità imposte dalla legge (art. 3 comma 1 lett. b) ultimo periodo l. 21 gennaio 1994 n. 53 e art. 3 l. 20 novembre 1982 n. 890) quando il ricorso sia notificato per posta dall'avvocato del ricorrente (nella fattispecie, le buste contenenti il ricorso, notificate ai soggetti evocati in giudizio, erano prive della sottoscrizione del notificante, tuttavia dalla documentazione prodotta in giudizio risultava provato che la notifica fosse giunta all'indirizzo dei destinatari).

Tribunale Modena 11 febbraio 2004: "Alle notificazioni effettuate dal difensore in proprio (ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53) è applicabile l'art. 156 c.p.c., che, in via generale, per la inosservanza di forme di qualunque atto processuale, esclude la comminatoria di nullità se l'atto ha raggiunto il proprio scopo (Nel caso di specie, in applicazione del riferito principio, è stata disattesa l'eccezione di nullità della notificazione effettuata dal difensore in proprio ai sensi della l. n. 53/1994 per inosservanza delle forme di cui all'art. 3 l. cit. e, in particolare, per mancata indicazione dell'ufficio postale per mezzo del quale era stata spedita la copia al destinatario, e per mancata apposizione del timbro di vidimazione dell'ufficio postale, espressamente comminata dall'art. 1 l. cit. anche per il caso di mancanza dei requisiti oggettivi previsti dalla legge medesima)."



Tale principio è stato fatto proprio dalla nuova formulazione delløart. 149, III comma, c.p.c. 14

Ancora Cassazione civile sez. I, 30 luglio 2009, n. 17748: õIn tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 Corte cost., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 l. n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della l. n. 53 del 1994. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su "striscette" meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte)ö. Così anche T.A.R. Veneto sez. II, 11 settembre 2009, n. 2393: õIn tema di notifica effettuata per posta è applicabile anche al difensore, che si avvalga di tale facoltà in materia di notificazione degli atti processuali concessa dalla legge n. 53 del 1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'ufficiale postale: pertanto, la notificazione del ricorso può ritenersi perfezionata con la consegna del plico all'ufficio postale da parte dell'avvocato nel sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato.ö

Sul punto vedasi anche Cassazione civile sez. trib., 05 agosto 2004, n. 15081 15 e Cassazione civile

¹⁴ Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale)

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

¹⁵ "In caso di notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, **essa si deve considerare effettuata** dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste"



sez. III, 01 aprile 2004, n. 6402 e Cass. civ., sez. I, 30-07-2009, n. 17748 (il testo in nota 18) ¹⁶. Di segno contrario il solo T.A.R. Piemonte sez. I, 10 aprile 2009, n. 1018. ¹⁷

Il **Consiglio di Stato**, però, con la **sentenza del 13.4.2010 n. 2055** ha riformato tale decisione applicando anche alle notifiche eseguite dagli avvocati in proprio la disciplina dettata per le notifiche effettuate dagli Ufficiali Giudiziari, applicando pertanto - anche alle notifiche fatte dagli avvocati in proprio- il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notificazione. Può così sperarsi che sia stata risolta definitivamente la "querelle"! 18

COME OTTENERE IL TITOLO IDONEO PER LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI NEL CASO SIA STATA ESEGUITA LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE NOTIFICA IN PROPRIO

¹⁶ "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte cost., la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario).

¹⁷ Lo stesso Tar Piemonte, sez. I, 9 aprile 2008, n. 604 era pervenuto ad analoghe conclusioni, ma con diversa motivazione. Vedi però **Consiglio di Stato sentenza del 13.4.2010 n. 2055**.

¹⁸ Recentemente il **Tribunale di Cassino** con la Sentenza 21 ottobre 2010, affermando che la soluzione sarebbe ancora de iure condendo ha stabilito che per notifiche effettuate in proprio dall'avvocato non si applica per il notificante il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'Ufficio Postale; la Sentenza si pone in contrasto con Cass. civ., sez. I, 30.07.2009, n. 17748: "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 l. n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della l. n. 53 del 1994 (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su «striscette» meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte). Per l'applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notifica anche alle notifiche effettuate dal difensore ex art. 1, L. n. 53/1994 da ultimo: Tribunale Piacenza, 08 marzo 2011.



Non disponendo l'avvocato notificatore - a differenza dell'ufficiale giudiziario - del potere di certificare la conformità della copia rispetto all'originale, la trascrizione delle domande potrà eseguirsi avvalendosi del titolo costituito dalla ocopia c.d. conforme uso trascrizioneo dello notificato; copia che potrà essere richiesta al cancelliere immediatamente dopo l'iscrizione della causa a ruolo (si richiede però, a questo fine, che sia allegato lo avviso di ricevimento dello notificato). Avendo urgenza di dover trascrivere lo atto si consiglia di ricorrere alla notifica o manio a mezzo Ufficiale Giudiziario, poiché si entra subito in possesso della copia per la trascrizione.

I VANTAGGI

- consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di apertura degli Uffici Postali, e quindi anche nel pomeriggio
- è possibile effettuare una notifica da qualsiasi Ufficio Postale, senza alcun limite di competenza territoriale¹⁹
- consente lømmediata disponibilità delløriginale delløatto notificato senza doversi recare nuovamente a ritirare løatto
- consente di poter verificare l\(\phi\)esito della raccomandata utilizzando dal sito delle Poste (\(\frac{http://www.poste.it/online/dovequando/controller?action=start\&subaction=raccomandata\) il servizio di monitoraggio per sapere se \(\hat{e}\) stata gi\(\hat{a}\) consegnata al destinatario
- ulteriore vantaggio è costituito dall'applicazione anche alle notifiche postali fatte dall'avvocato sul momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta.

Unione Triveneta dei Consigli delløOrdine degli Avvocati

Antonio Rosa - Giulia Ferrarese

alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185

In tema di notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2003, n. 10077

14

¹⁹ Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli

²⁰ per aprire ogni link richiamato clicca sopra col mouse col tasto destro, poi vai su "Apri collegamento ipertestuale" e clicca nuovamente col tasto sinistro; la pagina web si aprirà se sei collegato ad internet.



(Avv. ti in Verona)

Facsimile registro

59	7)						
Numero d'ordine della notificazione	Parte istante Cognome e Nome	Natura atto da notificare	Indicazione ufficio Giudiziario e Sezione	Destinatario	Indirizzo e Località - ove l'atto deve essere spedito (notifica postale)	NOTIFICAZIONI	
				Cognome e Nome	- ove è avvenuta la consegna (notifica diretta)	N. Racc. A.R.	Ufficio Postale
1	ROSSI MARIO	ATTO DI CIT.	TRIB VR	VERDI GUIDO	VIA GARIBALDI 1	123478	VR 14
/					ROMA	5439-1	
2	BIANCHI GIUSEPPE	ATTO DI CIT.	TRIB.VR	AVV. LUIGI GIALLO	VIA MAZZINI 3	123569	VR20
/				PROC. COOM. SOCIETA'SR	LVERONA	421-03	
				8			

								60
POSTALI		Spese	NOTIFICAZIONE DIRETTA		Estremi di deposito atti notificati (art. 9)			Annual
Data di spedizione	Data di ricezione dell'atto o restitu- zione per com- piuta giacenza	postali	Data ed ora della consegna	Sottoscrizione del ricevente l'atto e sue generalità e qualità se diverso da destinatario o altre annotazioni	Data deposito copia	Indicazione ufficio giudiziario	Estremi atto opposto o impegnato	Annotazioni
01-01-09	14-01-09	6,00						"MMESSO AWISO IN CASSEITA
02-01- <i>0</i> 9		5,60			04-01-09	TRIB. VR	D. ING. 100/09	